

Lo hanno ribadito i giudici del Tar del Lazio

# La p.a. deve pagare dopo l'ottemperanza

DI ANGELO COSTA

**L**a condanna dell'amministrazione pubblica al pagamento, a causa del ritardo, di una somma di danaro in favore del creditore, è giustificata in ragione della violazione, inosservanza ovvero, e ritardo successivi alla pronuncia del giudice dell'ottemperanza, attesa la funzione deterrente, general-preventiva e dissuasiva dello strumento in parola che può realizzarsi solo per comportamenti successivi alla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento formulato dal giudice che ne dispone il pagamento.

A ribadirlo sono stati i giudici della sezione prima-quater del Tar per il Lazio con la sentenza n. 12174 dello scorso 23 ottobre.

Nella sentenza in commento, inoltre, i giudici amministrativi capitolini hanno osservato che circa la domanda di condanna dell'amministrazione pubblica al pagamento di una somma a titolo di risarcimento per il ritardo nell'esecuzione del giudicato, si rimanda direttamente alla previsione di cui all'art. 114, comma 4, lett. e) del c.p.a. («il giudice, in caso di accoglimento del ricorso, ...

salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo»; istituto della cosiddetta astreinte), tenendo anche nella dovuta considerazione che la pretesa sostanziale azionata abbia a oggetto proprio l'interesse al conseguimento di un ristoro patrimoniale per il danno connesso al ritardo nell'esecuzione del giudicato espressamente menzionato nella disposizione normativa sopra citata.

Per quanto riguarda, poi, la quantificazione di tale somma, essa può essere effettuata prendendo a fondamento il parametro, individuato dalla Cedu con riferimento alla commisurazione degli interessi moratori dovuti dall'amministrazione per il ritardo nel pagamento delle somme liquidate, dell'«interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali»; e ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., non sarà influente nella considerazione della misura del risarcimento la tempestiva attivazione da parte del creditore del rimedio dell'ottemperanza.

—© Riproduzione riservata—

